PROVINCIA DI CATANIA

COMUNE DI TRECASTAGNI

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI COMUNQUE DENOMINATI AD ENTI E/O AD ASSOCIAZIONI.

CAPOI NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art.13 della legge regionale 30.04.91 n.10, disciplinando i criteri e le modalita' di concessione di contributi ed attribuzione di vantaggi economici comunque denominati ad Enti e/o ad Associazioni.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI, CRITERI E DURATA DEI BENEFICI.

- 1. La Giunta Comunale individua i destinatari dei benefici tra i soggetti residenti nel Comune di Trecastagni od ivi aventi sede legale operativa come appresso indicato:
 - CONTRIBUTI ORDINARI.
- a) Enti ed Associazioni legalmente costituite.
- b) Associazioni e/o Comitati spontanei.

CONTRIBUTI STRAORDINARI

- a) Enti ed Associazioni legalmente costituite.
- b) Associazioni e/o Comitati spontanei Quantifica l'entita' dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici.
- 2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purche' l'attivita' svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettivita' o per la promozione dell'immagine della citta'.

ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le concessioni di cui al precedente art. 2 sono erogate a domanda degli interessati , nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di

PROVINCIA DI CATANIA

attivita':

- A) CULTURA.
- B) PUBBLICA ISTRUZIONE.
- C) SPORT.
- D) ATTIVITA' RICREATIVE.
- E) POLITICHE GIOVANILI.
- F) ATTIVITA' ECONOMICHE.
- G) SERVIZI SOCIALI.
- H) ATTIVITA' MUSICALI, RELIGIOSE, TURISTICHE E PROTEZIONE CIVILE.

CAPOII

BENEFICI AD ENTI E ASSOCIAZIONI LEGALMENTE COSTITUITE.

ART. 4 - BENEFICI ORDINARI : PROCEDURE.

- 1. Ad Enti ed Associazioni legalmente costituite, da almeno un anno dalla data della richiesta di contributo, possono essere concessi benefici di natura ordinaria a sostegno dell'attivita' annuale a condizione che:
- a) Non perseguano scopi di lucro.
- b) L'attivita' istituzionale perseguita risulti dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti e rientri fra quelle previste all'art. 3.
- 2. Il termine di presentazione delle istanze viene fissato secondo le sequenti modalita':
- a) entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene inoltrata l'istanza di contributo per quegli Enti e/o Associazioni sportive che adottano il proprio esercizio finanziario in base alla stagione agonistica a cavallo tra due anni solari;
- b) entro la fine del mese di febbraio dell'anno per il quale viene inoltrata l'istanza di contributo per quegli Enti e/o Associazioni che adottano il proprio esercizio finanziario dall'inizio alla fine dell'anno solare di ciascun anno.
- 3. Tali termini sono perentori e l'inosservanza degli stessi comporta il rigetto dell'istanza. Per le istanze pervenute entro i termini fara' fede il timbro postale e/o il numero di registrazione al Registro di Protocollo Generale del Comune.
- 4. Gli interessati, entro i termini sopraindicati, devono inoltrare al Sindaco apposita istanza in duplice copia di richiesta di contributo



PROVINCIA DI CATANIA

in carta libera a firma del Legale Rappresentante l'Ente e/o l'Associazione richiedente. L'istanza deve essere entro gli stessi termini corredata dalla

sottonotata documentazione in duplice copia:

- A) Copia autenticata dell'atto pubblico costitutivo comprensivo dello statuto sociale e delle eventuali modifiche intervenute. Tale documento va depositato presso l'Ente all'atto della prima istanza. Gli anni succesivi gli Enti e/o Associazioni dovranno invece dichiarare che l'atto costitutivo e lo statuto sociale risultano gia' depositati e che non hanno subito modifiche e/o variazioni.
- B) Copia conforme del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno precedente a quello per il quale viene inoltrata istanza di contributo, redatto secondo le vigenti disposizioni di legge corredato dal verbale di approvazione da parte dell'Assemblea secondo le norme statutarie.
- C) Copia conforme del bilancio preventivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno per il quale viene inoltrata istanza di contributo, redatto secondo le vigenti disposizioni di legge corredato dal verbale di approvazione da parte dell'Assemblea secondo le norme statutarie.
- D) Relazione dettagliata dell'attivita' svolta durante l'anno precedente a quello per il quale viene inoltrata l'istanza di contributo.
- E) Relazione dettagliata dell'attivita' da svolgere durante l'anno per il quale viene inoltrata l'istanza di contributo.
- F) Per tutte le Associazioni sportive, documentazione vidimata dall'organo competente per territorio, comprovante l'affiliazione alla Federazione competente per l'anno per il quale viene inoltrata l'istanza di contributo , e, in attesa del relativo rilascio, copia della richiesta avanzata dall'associazione alla stessa. A detta documentazione dovra' essere allegato l'elenco completo dei tesserati.
- G) Atto Notorio, a firma del Legale Rappresentante l'Ente e/o l'Associazione, con l'indicazione di eventuali altri contributi richiesti e/o concessi da altri Enti, nonche' la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'ente o l'associazione dispone per la realizzazione del proprio programma annuale.
- 5. Qualora i soggetti richiedenti non fossero in grado, entro i termini suddetti, di produrre la superiore documentazione, possono attestare fatti e qualita' mediante apposita dichiarazione di notorieta', fermo restando l'obbligo di regolarizzare quanto dichiarato mendiante apposita documentazione entro il termine perentorio di giorni 30 dalle date indicate all'art. 4 punto 2 lett. a) e b).



PROVINCIA DI CATANIA

- Il competente ufficio comunale, esaminera' la documentazione presentata , ne riscontrera' la regolarita' e trasmettera' le istanze pervenute alla Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza.
- 7. L'erogazione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti del bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento , avverra' prioritariamente sulla base dei seguenti parametri in riferimento alle attivita' programmate da soggetti richiedenti:

- Grado di coinvolgimento di minori, donne, anziani.

- Attivita' svolte da e/o a favore di soggetti portatori di handicaps soggetti a grave rischio sociale.

- Rilevanza culturale dell'attivita' proposta.

- Capacita' di interazione con soggetti extranazionali e attivita' svolte da ed a favore di extracomunitari.

- Attivita' che abbiano un concreto riflesso sull'ambiente.
 Attivita' finalizzate alla riscoperta e alla promozione della cultura popolare e religiosa.
- 8. I benifici costituiti da contributi finanziari saranno erogati previa adozione di apposito atto deliberativo successivamente all'avvenuta esecutivita' dello stesso nella misura dell'50%. Il successivo 50% verra' erogato, senza l'adozione di ulteriore atto deliberativo, sulla base di apposita certificazione del competente ufficio comunale previa presentazione da parte dell'Ente e/o Associazione benificiaria della seguente documentazione:
- a) Copia conforme del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno per il quale e' stato concesso il relativo contibuto, redatto secondo le vigenti disposizioni di legge corredato dal verbale di approvazione da parte dell'Assemblea secondo le norme statutarie.
- b) Documenti fiscali delle spese sostenute e dichiarate nel bilancio consuntivo : in originale fino alla concorrenza del contributo erogato dall'Ente, in copia conforme per la rimanente parte.
- Relazione dettagliata dell'attivita' svolta durante l'anno per il quale e' stato concesso il relativo contributo.
- 9. I soggetti beneficiari delle disposizioni di cui al presente articolo non possono nello stesso anno e/o stagione agonistica benificiare da parte dell'Amministrazione Comunale ne' di contributi straordinari per manifestazioni, ne' di agevolazioni di qualsivoglia natura (stampa manifesti, pubblicita' etcc.) ad eccezione di quanto previsto all'art. 9 punto 4.



PROVINCIA DI CATANIA

ART 5 - BENIFICI STRAORDINARI - MANIFESTAZIONI

- 1. Nell'ambito delle aree e/o servizi di attivita' di cui al precedente art. 3 possono essere concessi benefici straordinari ad Enti e/o Associazioni legalmente costituite nonche' ad Associazioni e/o Comitati spontanei a condizione che:
- a) l'attivita' che si intende perseguire sia compatibile con le disposizioni di cui al precedente art. 3.
- b) sia concessa una tantum nel corso dell'anno solare.
- c) l'Ente e/o Associazione non abbia usufruito durante il corso dell'anno ne' di contributi ordinari, ne' di agevolazioni di qualsivoglia natura (stampa manifesti, pubblicita' etcc.) ad eccezione di quanto previsto all'art. 9 punto 4.
- d) gli interessati inoltrino al Sindaco, nel termine perentorio del 15° giorno successivo alla data di svolgimento della manifestazione, istanza in duplice copia.

 Detta istanza sara' a firma del legale rappresentante, nel caso di Ente e/o Associazione legalmente costituita o a firma di uno dei soci nel caso di Associazione e/o Comitato spontaneo.
- 2. L'istanza dovra' essere corredata nel termine sopraindicato dalla seguente documentazione in duplice copia:
- A) Relazione dettagliata della manifestazione per la quale viene richiesto il contributo,
- B) Dichiarazione circa eventuali contributi richiesti e/o concessi da altri Enti pubblici o da privati per la manifestazione oggetto della richiesta;
- C) Preventivo analitico di entrate ed uscite relativo alla manifestazione.
- 3. Il contributo consistera' in un benificio economico commisurato alle disponibilita' finanziarie dell'Ente ed alla rilevanza dell'attivita' proposta e verra' concesso mediante atto della Giunta Municipale.
- Il contributo verra' erogato successivamente all'esecutivita' dell'atto di concessione, allo svolgimento della manifestazione ed alla presentazione da parte dell'Ente e/o Associazione benificiaria della sottonotata documentazione in duplice copia:
- A) Relazione consuntiva dettagliata della manifestazione.
- B) Dichiarazione circa eventuali contributi richiesti e/o concessi da altri Enti pubblici o da privati per la manifestazione oggetto del



PROVINCIA DI CATANIA

benificio economico.

- C) Bilancio consuntivo della manifestazione contenente analitiche voci di entrate ed uscite relativo alla manifestazione oggetto del contributo.
- D) Documenti fiscali delle spese sostenute e dichiarate nel bilancio consuntivo: in originale fino alla concorrenza del contributo erogato dall'Ente, in copia conforme per la rimanente parte.

ART. 6 - ASSOCIAZIONI SPORTIVE

- 1. I contributi a sostegno delle associazioni sportive potranno essere elargiti solo a quelle societa' che promuovono anche attivita' dilettantistiche a favore dei giovani e dei giovanissimi sul territorio Comunale.
- 2. La procedura da seguire e' quella indicata all'art. 4 e per l'assegnazione del contributo si terra' conto del numero degli atleti e praticandi giovani e giovanisimi, impegnati durante la stagione, delle specialita' sportive praticate, del numero delle gare e degli allenamenti svolti e documentati.
- 3. Le attivita' rivolte al recupero degli handicappati avranno priorita'.
- 4. I contributi verranno erogati dietro parere obbligatorio, ma non vincolante, della Consulta dello Sport.

ART. 7 - ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE

- 1. Sempre nel rispetto delle norme procedurali di cui al precedente art. 5, possono essere elargiti contributi diretti alla costruzione o alla conservazione di luoghi aperti al culto e di strutture annesse, di carattere socioeducativo e di aggregazione giovanile e in occasione dell'organizzazione di feste patronali o rionali.
- 2. I criteri da seguire sono legati alla rilevanza delle iniziative intraprese ed alla loro conformita' con le funzioni e gli obiettivi della programmazione comunale, nonche' all'entita' degli oneri finanziari da affrontarsi per gli scopi di cui al comma 1.

CAPO III

BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO



PROVINCIA DI CATANIA

ART. 8 - CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1. Possono essere erogati contributi ordinari e straordinari a :
- a) Consigli di Circolo, Consigli d'Istituto delle scuole medie e superiori statali e non statali, anche con una quota fissa, uguale per tutti, ad integrazione dei fondi concessi dallo Stato, per il funzionamento degli organi collegiali e delle direzioni didattiche.
- b) A tali Consigli possono essere concessi contributi per gite d'istruzione programmate a sostegno delle attivita' scolastiche.
- c) Scuole materne. I contributi ragguagliati all'indice di frequenza o in relazione a particolari situazioni gestionali o ad esigenze starordinarie concernenti gli edifici o le attrezzature, previa documentata richiesta.
- 2) I destinatari dei contributi, dovranno entro il mese di luglio di ogni anno, rendere il conto della gestione dei contributi.

CAPO IV

PATROCINIO COMUNALE

ART. 9 - PATROCINIO COMUNALE

- 1. Si intende per patrocinio gratuito o dietro servizio , la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni consentite dalla legge in materia di pubbliche affissioni, l'erogazione di eventuali servizi da parte di questo Ente o altri insistenti sul territorio comunale in sostituzione di eventuale sostegno monetario, purche' si tratti di manifestazione rientrante nelle previzioni di cui all'art. 3 .
- 2. Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dalla quale risulti la descrizione dell'attivita' o dell'iniziativa programmata, le finalita' della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo,
- 3. Il patrocinio, sia gratuito che dietro servizio, per iniziative di interesse cittadino e' concesso dal Sindaco con l'adozione di apposita determina previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) attinenza alle finalita' ed ai programmi della Amministrazione Comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 3;



PROVINCIA DI CATANIA

- c) assenza di fini di lucro.
- 4. Nello stesso anno e/o stagione agonistica ai soggetti benificiari di contributi ordinari e/o straordinari non puo' essere concesso patrocinio comunale dietro servizio che superi, in termini monetari, il valore di L. 200.000 in presenza di contributi fino all'importo di 5.000.000, e di L. 500.000 per contributi superiori a tale importo.
- 5. La concessione del patrocinio, sia gratuito che ditro servizio, comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRECASTAGNI".

PROVINCIA DI CATANIA

T/247/97

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 66 DEL 30/07/1997 DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 6° L.R. N. 44/91.

1^ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 31/08/1997 AL 14/09/1997

TRECASTAGNI, 29/09/1997

IL SEGRETARIO COMUNALE (DOTT. PACTO FOTI)

2^ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 16/10/1997 AL 30/10/1997

ENTRERA' IN VIGORE IL 31/10/1997

TRECASTAGNI LI' 31/10/1997

IL SEGRETARIO COMUNALE (DOTT. PAREO FOTI)